

**Allegato parte integrante**  
**DIRETTIVE PER L'ACCREDITAMENTO**

**DIRETTIVE PER L'ACCREDITAMENTO ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI  
TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PORTATORI DI MINORAZIONE**

**DEFINIZIONI**

Utenti	gli aventi diritto a richiedere il servizio di trasporto e accompagnamento.
Fornitori del servizio	i soggetti che prestano il servizio di trasporto e accompagnamento, accreditati e convenzionati con la Provincia Autonoma di Trento.
Provincia	la Provincia Autonoma di Trento, intendendosi la struttura provinciale competente in materia di trasporto a favore di portatori di minorazione il cui dirigente è responsabile del procedimento di accreditamento, di accesso e controllo del servizio.

**Articolo 1**

Le aziende, organizzazioni di volontariato, cooperative o loro consorzi nonché i gestori dei servizi di trasporto privati e di taxi, che intendano stipulare convenzioni per i servizi di trasporto di cui all'articolo 20 della Legge Provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, devono essere accreditate presso la Provincia per lo svolgimento di tale servizio.

**Articolo 2**

(Requisiti minimi per l'accREDITAMENTO)

I soggetti che intendano presentare istanza di accreditamento devono dimostrare di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) essere attivi nel settore del trasporto persone da almeno tre anni;
- b) avere negli ultimi tre anni fiscali un volume d'affari il cui ammontare sarà determinato nel bando di accreditamento, con indicazione della quota per l'attività di trasporto di cui al punto precedente;
- c) disporre di una segreteria operativa funzionante per almeno 36 ore settimanali;

- d) disporre di personale sufficiente a far circolare almeno due veicoli contemporaneamente, dotato di patente e di certificato di abilitazione professionale idonei;
- e) disporre in proprietà o in locazione finanziaria di almeno due veicoli adattati per il trasporto di portatori di minorazione in carrozzina (pedana elevatrice o scivolo di pendenza massima 20%, agganci interni per carrozzine), omologati per il trasporto di almeno una persona su sedia a ruote (alloggiamento e ancoraggio per una carrozzina), con data di immatricolazione non superiore ai tre anni e con chilometraggio non superiore ai 250.000 chilometri;
- f) inesistenza di cause di esclusione ex art. 12 D.Lgs. 157/95 e cioè:
- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
  - di non avere in corso una procedura di cui al punto precedente;
  - di non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
  - di non aver commesso nell'esercizio della propria attività professionale un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dalla Provincia;
  - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
  - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
  - di non aver reso false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste al fine dell'accreditamento;
- g) polizze assicurative con copertura degli eventi dannosi che si potrebbero verificare nell'erogazione del servizio per massimali indicati nel bando di accreditamento.

Qualora il soggetto richiedente non possa dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera e), può chiedere l'accreditamento provvisorio che può essere concesso per il termine massimo di un anno.

La Provincia si riserva la facoltà di prevedere, ai fini della stipula delle convenzioni, requisiti prestazionali diversi dai requisiti minimi per l'accreditamento, con particolare riferimento al personale, alla qualificazione dello stesso, al numero ed alla tipologia dei veicoli disponibili, alla reperibilità e localizzazione nella provincia di Trento della segreteria organizzativa e della base operativa dei soggetti contraenti.

In particolare il soggetto accreditato si deve impegnare ad utilizzare le procedure del servizio informativo della Provincia, finalizzate alla verifica della disponibilità chilometrica, ed alla alimentazione del sistema gestionale della Provincia con i dati della prenotazione e successive conferma e validazione dei viaggi effettuati dal singolo vettore, nel rispetto delle modalità descritte al successivo Articolo 6.

### Articolo 3 (Istanza di accreditamento)

La Provincia provvede ad elaborare apposito bando di informazione per l'accreditamento in coerenza con le presenti direttive.

I soggetti che intendano accreditarsi presso la Provincia devono produrre regolare istanza, redatta sulla base di un apposito modulo predisposto a cura della struttura competente, in cui viene resa dichiarazione, ai sensi del D.P.R.445/2000, circa la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

All'istanza, firmata dal rappresentate legale del soggetto richiedente, va allegata la seguente documentazione:

- a) atto costitutivo;
- b) bilancio consolidato degli ultimi 3 anni;
- c) copia di eventuali contratti e convenzioni in essere con soggetti pubblici o privati;
- d) relazione sintetica sulle attività di trasporto svolte negli ultimi tre anni contenente almeno l'indicazione del numero dei chilometri percorsi, persone trasportate, distinzione fra destinazioni in provincia e fuori provincia;
- e) le associazioni di volontariato dovranno inoltre dichiarare il numero dei soci attivi operanti negli ultimi due anni (risultanti dalle polizze assicurative ex Legge 266/1991);
- f) riepilogo del personale dipendente negli ultimi tre anni e attuale, completo di nominativi, codice INPS, qualifiche di inquadramento ed orario;
- g) riepilogo e copia della carta di circolazione dei veicoli destinati al trasporto di persone in proprietà o locazione finanziaria (leasing);
- h) riepilogo e copia della carta di circolazione dei veicoli adattati al trasporto di persone disabili in proprietà o in locazione finanziaria (leasing);
- i) riepilogo del numero e tipo di veicoli destinati al trasporto posseduti negli ultimi tre anni;
- j) copia delle polizze assicurative sui veicoli a disposizione al momento dell'istanza: massimali responsabilità civile, infortunio, invalidità permanente, morte;
- k) certificato di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a sei mesi, contenente l'elencazione delle persone autorizzate a rappresentare od impegnare legalmente la Società e le seguenti diciture:
  - che la Società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato o situazioni equivalenti e che analoghe procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;
  - "Nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma";
- l) certificazione ai sensi dell'art. 17 della L. 68/99, attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, qualora l'Impresa sia soggetta agli obblighi della predetta legge. In caso di non soggezione alle norme della L. 68/99 indicare i motivi;

- m) eventuale elenco aggiornato degli amministratori aventi la legale rappresentanza dell'Impresa e non risultanti dal certificato di cui al punto K), al fine di consentire l'acquisizione da parte dell'Amministrazione provinciale del relativo certificato penale del casellario giudiziale;
- n) certificazioni di iscrizione agli Enti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. di data non anteriore a sei mesi, attestanti la regolarità dell'Impresa nei confronti degli obblighi contributivi, assicurativi ed antinfortunistici a favore dei dipendenti;

In alternativa, si potranno indicare le posizioni aperte presso i sopracitati Enti e la Provincia provvederà d'ufficio all'acquisizione delle attestazioni presso i medesimi.

#### Articolo 4 (Esito dell'istanza)

Le istanze vengono esaminate dalla Provincia.

Nel caso la documentazione probatoria non fosse sufficiente o chiara potranno essere richiesti chiarimenti formali o l'integrazione di ulteriori documenti.

La Provincia provvede all'accREDITAMENTO nel termine massimo di 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta e ne dà comunicazione al soggetto istante. L'eventuale diniego non preclude una successiva nuova istanza di accREDITAMENTO.

L'accREDITAMENTO ha validità per tre anni, decorsi i quali va ripresentata apposita istanza.

#### Articolo 5 (Verifiche periodiche e revoca dell'accREDITAMENTO)

Nel corso del triennio di validità del provvedimento di accREDITAMENTO la Provincia può verificare la permanenza dei requisiti per l'accREDITAMENTO.

Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di requisiti per l'accREDITAMENTO che comporti gravi compromissioni della qualità del servizio in oggetto, la Provincia revoca, previa diffida, l'accREDITAMENTO.

La Provincia può revocare, altresì, l'accREDITAMENTO a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa della convenzione stipulata.

La perdita dei requisiti comporta, oltre alla cancellazione dalle liste dei soggetti accREDITATI, la risoluzione di diritto di eventuali convenzioni in atto per il servizio in oggetto, fatta salva in ogni caso la possibilità per la Provincia di richiedere il risarcimento di eventuali danni.

#### Articolo 6

## (Informatizzazione del sistema e comunicazione dei dati)

Al fine di rendere possibile l'obiettivo di migliorare l'organizzazione e la gestione della spesa da parte della Provincia, il soggetto accreditato si impegna ad utilizzare il sistema informativo reso disponibile dalla Provincia stessa per:

- verificare in tempo reale e, se richieste, fornire informazioni al singolo utente ammesso al servizio, relativamente alla propria situazione dei buoni di servizio chilometrici ancora disponibili nel trimestre e complessiva;
- inserire ed aggiornare in tempo reale le informazioni relative alla prenotazione del viaggio convenuto con l'utente (prenotazione);
- confermare le informazioni del viaggio con utilizzo di apposito lettore di tessera magnetica a bordo mezzo, se fornito dalla Provincia (conferma);
- validare amministrativamente le informazioni dei viaggi entro, al massimo, il giorno feriale successivo al viaggio (validazione).

A partire dai dati così inseriti il sistema della provincia consente ai soggetti accreditati di verificare in ogni momento la propria situazione, in termini di viaggi effettuati in un certo periodo e di viaggi contabilizzabili, nonché di disporre dei dati di propria competenza registrati sul sistema della Provincia, ad esempio per la loro importazione nei propri sistemi informatici.

Il sistema informativo messo a disposizione dalla Provincia sarà tale da richiedere come unico prerequisito la disponibilità di un browser di ultima generazione (in una versione che sarà precisata dalla Provincia) ed una stazione di lavoro e personal computers con requisiti tecnici in linea con gli standard attuali.

Il collegamento alla "Intranet" (rete interna alla Provincia) per accedere al sistema informativo della provincia ed il pagamento dei canoni relativi sarà a carico della Provincia stessa.

Nel caso il soggetto accreditato non disponga di fatto di attrezzature informatiche atte allo scopo, potrà surrogare le sopra citate modalità di utilizzo del sistema gestionale - previo accordo con la Provincia, anche in relazione alla quantità delle registrazioni, e definizione degli oneri a carico del medesimo soggetto accreditato - con la compilazione all'atto del viaggio di apposita modulistica comprovante il servizio reso, e appoggiandosi al Centro Servizi della Provincia, sia per richiedere informazioni relative ai buoni di servizio chilometrici del singolo utente, sia per comunicare tempestivamente via fax e/o via telefono i viaggi effettuati (che il Centro Servizi provvederà ad inserire nel sistema gestionale con contestuale conferma e validazione del viaggio), sia per conoscere la propria situazione in termine di viaggi effettuati in un certo periodo.